

Le tre tappe del costituzionalismo nella visione del sistema Terra

di Maralice Cunha Verciano

1. Filoni recenti di ricerca di storia comparata del diritto hanno fatto emergere come l'esperienza giuridica tracci un lungo cammino, riguardante non solo le relazioni umane e quelle tra libertà e autorità, ma anche, se non soprattutto, la dipendenza dell'ordine umano dall'interpretazione giuridica dell'ordine naturale del mondo.

In tale angolatura, del resto, si inseriscono tutti i dibattiti su teologia politica e diritto¹, armonia del mondo e regolazione sociale², “nomos” della Terra³.

Due indirizzi specifici, tuttavia, hanno enfatizzato i tratti particolari di questa dipendenza. Ci si riferisce agli studi sulla storia giuridica della sostenibilità delle risorse, grazie ai quali è stato possibile scandire le “ere energetiche” del diritto⁴, e a quelli sull'autoconservazione degli ordinamenti giuridici nella dinamica del sistema climatico⁵.

Con un approccio esclusivamente contemporaneista, poi, è da richiamare il recente gruppo di giuristi che ruota intorno alla rete *Earth system governance*⁶ e all'omonima Rivista. Questi ultimi, invero, non perseguono uno specifico indirizzo storiografico comparativo, ma mirano piuttosto a suggerire modelli teorici e pratici di risposta regolativa (appunto di *Governance*) alle grandi sfide ambientali globali, a partire dall'emergenza climatica, in una presupposta – ma non dimostrata – possibilità di convergenza di tutti i sistemi giuridici del mondo, indipendentemente dalle tradizioni al loro interno presenti, e dei diversi, ancorché incompatibili, regimi politici esistenti⁷.

¹ G. Preterossi, *Teologia politica e diritto*, Roma-Bari, 2022.

² Il punto di riferimento fondamentale è Leo Spitzer, *L'«armonia del mondo»*. *Storia semantica di un'idea*, trad. it., Bologna, 2006.

³ Ovviamente il riferimento è a Carl Schmitt, *Il Nomos della Terra*, trad. it., Milano, 1992.

⁴ Cfr., in particolare, B. Marquardt, *Historia de la sostenibilidad*, in *Historia Critica*, 32, 2006, che in sostanza sviluppo il filone della c.d. “storia energetica” dell'umanità (su cui, è imprescindibile V. Smil, *Energia e civiltà*. *Una storia*, trad. it., Milano, 2021).

⁵ Cfr. M. Carducci, *Ordinamenti giuridici e sistema climatico di fronte all'autoconservazione*, in *Ars Interpretandi*, 2, 2022, 13-28, principalmente sulla base di H.T. Odum, *Environment, Power, and Society for Twenty-First Century*, New York, 2007.

⁶ <https://www.earthsystemgovernance.org/>

⁷ Per una critica, si v. A. Somma, *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'Antropocene*, in *DPCE Online*, Sp.-2/2023, 275-312.

2. Al contrario, il merito degli studi, prima citati, sembra consistere nell'apertura storica della comparazione giuridica al tema ambientale, non semplicemente come "oggetto" dei formanti, come – alla fin fine – l'ipotesi *Earth system governance* finisce col replicare⁸, bensì come variabile condizionante la strutturazione stessa delle regole di convivenza.

Da tale angolo visuale, lo stesso costituzionalismo appare contrassegnato da uno sviluppo temporale che di quella variabile ha comunque risentito.

Infatti, com'è noto, il costituzionalismo è stato storicizzato in una scansione cronologica esclusivamente antropocentrica, riferita appunto alla sola dialettica di libertà e autorità: si pensi alla nota demarcazione tra costituzionalismo "degli antichi" e "dei moderni"⁹.

Quella demarcazione, però, ha sottaciuto un altro fattore storico che ha inciso nella rappresentazione umana della convivenza mondana, tradotta poi nelle Costituzioni.

Ci si riferisce alla concezione umana dell'ordine del mondo, che ha seguito comunque la storia anche del diritto¹⁰.

Dalla prospettiva dell'ordine precostituito per volontà eteronoma, al cui interno il sistema Terra si manifesta come "dono" o "creazione" divina, da accettare, anche attraverso il diritto, per la propria "salvezza" dal male, l'umanità è transitata – soprattutto sulla spinta della tradizione giuridica occidentale impostasi con la colonizzazione e i grandi imperi¹¹ – nella considerazione del mondo come luogo della "sicurezza" garantita dal diritto (il "*nomos*" di cui ha parlato Schmitt, sulla scorta di Hobbes), per approdare, tra secondo Novecento e nuovo Millennio, alla constatazione che il rapporto tra convivenza umana e sistema Terra è sempre stato, ed è ancor più oggi, un problema di "sopravvivenza"¹².

Pertanto, se il costituzionalismo "degli antichi" si è atteggiato verso il mondo come diritto per la "salvezza" umana (nelle diverse declinazioni delle tradizioni

⁸ Sull'insufficienza del ricorso ai formanti nella comparazione della complessità del mondo, si v. A. Somma, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 2019², 197 ss., e, nello specifico, M. Carducci, *La solitudine dei formanti di fronte alla natura e le difficoltà del costituzionalismo "ecologico"*, in *DPCE online*, Sp.-2/2023, 205-232.

⁹ Cfr., per tutti, P. Ridola, *Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, 2009, 21-58, e S. Prisco, *Costituzionalismi antichi e moderni tra strutture invarianti e specificità storiche*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2, 2019.

¹⁰ Si v. le voci *Mondi possibili*, *Mondo*, *Mondo della vita* e *Mondi esterni*, in N. Abbagnano, *Dizionario di filosofia*, vol. 11, Roma-Novara, 2006, 676-683.

¹¹ Cfr. P. Fitzpatrick, *Modernism and the Grounds of Law*, New York, 2001.

¹² Per una sintesi, cfr. M. Carducci, *Costituzionalismo sopravvivenza umana*, in *www.diritticomparati.it*, 9 maggio 2014.

religiose dei vari tempi e spazi dell'umanità¹³), quello “dei moderni” ha trascorso gran parte della sua stagione come diritto per la “sicurezza” tra i soli umani nel mondo, assumendo solo di recente una crescente apertura al problema della “sopravvivenza” nella convivenza col mondo¹⁴.

3. In questo itinerario, però, il costituzionalismo ha consumato due paradossi.

Il primo è stato quello, nel passaggio dagli “antichi” ai “moderni”, del rovesciamento dell'obbligo politico da “dovere per amore” di un Dio o di una “entità” produttiva dell'ordine terrestre, come tale da rispettare e non sovvertire, in dovere “solo umano”, nella disponibilità del consenso di individui mossi da interessi contingenti di utilizzo e sfruttamento del mondo¹⁵. Di conseguenza, il costituzionalismo “dei moderni” si è appropriato materialmente del mondo, per poterne disporre in funzione della sola volontà umana¹⁶, diventando – di fatto – parte del problema contemporaneo della sostenibilità, piuttosto che strumento di soluzione.

Il secondo paradosso accompagna sempre il costituzionalismo “dei moderni” nella divaricazione tra oggettività giuridico-costituzionale e oggettività naturale. La conoscenza delle ragioni del costituzionalismo può prescindere, e storicamente ha fatto a meno, della conoscenza delle ragioni naturali del mondo. Le regole del diritto costituzionale non sono, e non devono essere, le regole della natura. La “realtà costituzionale” (*Verfassungswirklichkeit*) è tutta politica, sociale, economica, ma mai naturale. Nella tradizione giuridica occidentale, questo sbocco è stato influenzato principalmente da Kant¹⁷ ed Hegel¹⁸.

Per entrambi, infatti, è impossibile combinare l'oggettività naturale, espressa dalla conoscenza del funzionamento della natura, con l'oggettività delle relazioni umane anche giuridiche. L'esito è stato quello di ergere diritto e politica a “terzo continente”, distinto dai continenti fisici del sistema Terra (su cui si insedia ma senza dipenderne) e quelli individuali dei singoli corpi umani viventi (di cui dispone e da cui soltanto deriva come volontà)¹⁹.

¹³ Cfr. S.M Heim, *Salvations. Truth and Difference in Religion*, New York 2006.

¹⁴ A. Tiddi, M. Elia, *Antropologia della sopravvivenza*, Roma, 2020.

¹⁵ S. Natoli *Il fine della politica. Dalla teologia del Regno al governo della contingenza*, Torino, 2019.

¹⁶ È quello che è stato definito il “colore della ragione” del diritto moderno verso la natura e le umanità con concessini “diverse” verso di essa: v. E. Chukwudi Eze, *El color de la razón : racismo epistemológico y razón imperial*, Buenos Aires, 2008.

¹⁷ U. Cerroni, *Kant e la fondazione della categoria giuridica*, Milano, 1962.

¹⁸ A. Negri, *Hegel nel Novecento*, Bari, 1986.

¹⁹ Cfr. U. Cerroni, voce *Oggettività*, in *Politica*, Roma, 1986, 37-38.

Sembra, allora, che i problemi contemporanei di “sostenibilità” del diritto rispetto al sistema Terra vadano oltre la mera regolazione dell’ambiente come “materia” delle Costituzioni, imponendo piuttosto, grazie anche agli studi di storia comparata delle concezioni della dipendenza del diritto dall’ordine naturale del mondo, una messa in discussione dei paradigmi antropocentrici della stessa scienza giuridica e del diritto costituzionale, quali “oggettività” sempre e comunque non naturali.